



COMUNE DI TRENTO

Servizio Patrimonio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. - ven. 8.³⁰-12

Trento, 9 marzo 2016

Prot. n. C_L378/A080.01/_____/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE

Si rende noto che per l'appalto dei lavori di **“Opere di urbanizzazione primaria area C3 a Canova via Sopressasso e via Canova – lotto 1” - Opera n. 2969**

(CIG n. 6619100E1A CUP n. D61B11000130004)

previsti dal progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale di data 24.11.2008 n. 414 e finanziato con determinazioni dirigenziali del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria n. 23/43 di data 11.12.2008, n. 23/44 di data 23.05.2011 e n. 23/25 di data 2.03.2016 così come risultante dalle modifiche attuate con variante progettuale n. 1 approvata con deliberazione della Giunta Comunale di data 30.05.2011 e con variante progettuale n. 2 datata gennaio 2016 approvata con atto del Dirigente del Servizio Opere Urbanizzazione Primaria di data 29.02.2016 dell'importo complessivo di euro 5.500.000,00 di cui euro 2.438.732,77 per i lavori oggetto della presente gara

VIENE INDETTA LICITAZIONE

con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso conseguito mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari ai sensi dell'articolo 39, comma 1 lettera a), della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dell'art. 57 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., con esclusione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto e mediante applicazione del criterio automatico di esclusione delle offerte anomale di cui al combinato disposto dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 63 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: sig. Michele Rizzoli del Servizio Patrimonio - Ufficio Appalti (tel. 0461884864).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti) o dott.ssa Cristina Degasperi (Dirigente del Servizio Patrimonio).

I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di **chiarimenti**, da effettuarsi comunque per **iscritto** (tramite PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it).

Le risposte ai quesiti sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo fax o e-mail con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it



non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

I - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DI OPERE

L'appalto ha per oggetto i lavori di **“Opere di urbanizzazione primaria area C3 a Canova via Sopressasso e via Canova – lotto 1” - opera n. 2969.**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

- demolizioni, rimozioni e fresature;
- rilevati, massicciate e sottofondi;
- opere in conglomerato cementizio armato;
- cordunate e pavimentazioni;
- segnaletica stradale;
- fognature;
- impianto illuminazione pubblica e fibre ottiche;
- parapetti e recinzioni;
- opere al verde ed impianto irriguo;
- stazione di sollevamento e gruppo elettrogeno;
- scavi e sbancamenti;
- oneri di discarica;
- opere di prosciugamento e di sostegno degli scavi.

Il contratto è stipulato interamente **a corpo** a norma dell'art. 29, comma 2 bis, della L.P. n. 26/1993 e s.m.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **euro 2.438.732,77** di cui **euro 154.125,72** per oneri di sicurezza **suddiviso** come di seguito:

descrizione	categoria	importo
-------------	-----------	---------

CATEGORIA PREVALENTE

Opere stradali	OG3	Euro 862.551,07
di cui per oneri di sicurezza		euro 91.945,98

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Opere idrauliche	OG6	Euro 786.183,02
di cui per oneri di sicurezza		euro 29.716,64

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA



Lavori in terra	OS1	Euro	311.310,58
di cui per oneri di sicurezza		euro	28.718,40

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e art. 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (convertito in legge 23 maggio 2014 n. 80) - super specializzate

Si precisa che tale categoria di lavori **DEVE** essere realizzata direttamente da soggetti qualificati e quindi o direttamente dall'Impresa appaltatrice se questa ha la qualificazione necessaria anche per tale categoria di lavorazioni **OPPURE** tramite un'associazione temporanea di Imprese di tipo verticale ai sensi dell'art. 37 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (convertito in legge 23 maggio 2014 n. 80).

Opere strutturali speciali	OS21	euro 478.688,10
di cui per oneri di sicurezza		euro 3.744,70

La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo e delle ulteriori parti del lavoro comprese in categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi valgono anche ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., agli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e degli artt. 108 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (per quanto compatibili).

Si precisa che il subappalto è consentito per i lavori rientranti nella categoria OG3 (prevalente) per un importo complessivo non superiore al 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa ai lavori appartenenti alla categoria prevalente e degli oneri di sicurezza fissati dall'Amministrazione per la stessa categoria prevalente e sopra evidenziati.

I lavori rientranti nelle categorie diverse da quella prevalente (OG6 e OS1) sono a scelta del concorrente subappaltabili o scorporabili per l'intero loro importo come risultante dall'offerta maggiorata degli oneri di sicurezza così come sopra evidenziati.

Tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 (super specializzata) sono subappaltabili fino al 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla medesima categoria OS21 (super specializzata) e degli oneri per la sicurezza evidenziati dalla Stazione appaltante.

Il subappalto è, inoltre, assoggettato a tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e dagli artt. 108 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (per quanto compatibili).

Gli oneri di sicurezza come sopra evidenziati non sono oggetto di offerta: i singoli prezzi unitari offerti dal concorrente dovranno essere al netto degli oneri di sicurezza medesimi.



Luogo di esecuzione dei lavori: area C3 a Canova da via Soprassasso a via Canova.

L'opera è suddivisa in lotti; per il lotto n. 2 sarà effettuata una distinta procedura di gara.

II - TERMINE DI ESECUZIONE

A norma dell'art. 9.1 del Capitolato speciale d'appalto, i lavori dovranno essere eseguiti in 420 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

III - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

L'opera è finanziata mediante contributo L.P. 36/93 art. 11 vincolato a piano, concessione contributi su esercizi pregressi e mutuo assunto con Cassa Depositi e prestiti Spa estinto ai sensi dell'art. 22 della L.P. 30.12.2014 n. 14 e della successiva deliberazione G.P. 4.5.2015 n. 708.

I pagamenti verranno effettuati in corso d'opera a cadenza bimestrale e la rata a saldo ad avvenuta approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, a norma del Capitolato speciale d'appalto.

La liquidazione dell'importo previsto a titolo di oneri per la sicurezza avverrà in corrispondenza di ogni S.A.L. secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto.

N.B.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori secondo quanto sopra descritto e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è pari a trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di collaudo dei lavori di cui all'art. 12.2 del Capitolato speciale d'appalto è redatto entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

Il termine di pagamento della rata di saldo è pari a trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

A norma del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG3** (così come descritta nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) **per classifica non inferiore alla IV (quarta)** (così come descritta nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m. **comprensiva** dell'attestazione del possesso da parte dell'Impresa della certificazione del sistema di qualità ossia del documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 **unitamente** alla qualificazione nella categoria scorporata **OS21 per classifica non inferiore alla**



Il **(seconda)** rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Si precisa che, a norma dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., sono ammesse alla gara, oltre alle Imprese singole in possesso del requisito relativo alla categoria prevalente come sopra descritto, anche le Imprese singole in possesso del requisito medesimo relativo alla categoria prevalente ed alle ulteriori categorie diverse dalla prevalente per i singoli importi.

N.B.: si precisa che i lavori appartenenti alla categoria OS21 (super specializzata) DEVONO essere realizzati direttamente da soggetti qualificati e quindi direttamente dall'Impresa appaltatrice solo se questa ha la qualificazione necessaria anche per tale categoria di lavorazioni. In caso contrario l'Impresa deve presentare offerta in associazione temporanea di Imprese di tipo verticale in possesso dei requisiti come di seguito descritti.

A norma degli artt. 36, comma 1 lett. d), e 37 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s. m. e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono altresì ammesse a partecipare alla gara le **Associazioni temporanee di imprese** che prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (oppure si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto) ad una di esse, qualificata capogruppo, in possesso dei requisiti sopra descritti con le seguenti ed ulteriori precisazioni:

- 1) **le associazioni temporanee di tipo “orizzontale”** costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG3 e nella ulteriore categoria OS21** rilasciata da un organismo di attestazione (SOA).
Si precisa che, a norma dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. l'impresa capogruppo deve possedere il requisito in parola nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara.
In ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all'importo a base d'appalto e l'impresa mandataria e capogruppo deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.
- 2) **le associazioni temporanee di tipo “verticale”** costituite fra imprese in possesso della qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) suddivisa come di seguito: l'impresa capogruppo deve possedere la qualificazione nella **categoria prevalente OG3** per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nelle medesime categorie per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente medesima, mentre le Imprese mandanti devono possedere la qualificazione nelle categorie scorporate **OG6, OS1 e OS21** per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nelle medesime categorie. A norma dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti - **ad eccezione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 (super specializzata)** - sono posseduti dall'Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. A norma dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori compresi nella categoria prevalente o nelle categorie scorporate possono essere assunti anche da



imprese riunite in associazione secondo quanto indicato al punto 1) del presente paragrafo.

Si ricorda, a norma dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
- nel caso di imprese raggruppate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale il beneficio dell'aumento del quinto non è invocabile dall'impresa capogruppo per la dimostrazione del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (40% dell'importo dei lavori).

Si ricorda che a norma dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. in riferimento all'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria di cui all'articolo 107, comma 2 del D.P.R. n. 163/2006 e s.m. come sopra indicata (OS21), per l'intero importo richiesto dal presente bando, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità fissato nella misura del 30% della categoria super specializzata (OS21).

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese c.d. "minori" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Sono, infine, ammessi a presentare offerta i **Consorzi di cooperative** nonché i **Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. alle condizioni ivi fissate.**

Le associazioni temporanee di imprese ed i consorzi devono rispettare - **a pena di esclusione dalla gara** - tutte le prescrizioni dettate rispettivamente dalla Sezione II e dalla Sezione III del paragrafo VI del presente bando.

A norma dell'art. 35 della L.P. n. 26/1993 e s.m. sono escluse dalla gara le imprese per le quali sussistano le cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Si ricorda che l'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. prevede:

Articolo n. 38 (Requisiti di ordine generale)

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause



ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a



base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,



successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal predetto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

A norma dell'art. 34 comma 6 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 66 commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per le **imprese straniere** aventi sede in uno Stato della CE l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro Paesi.

V - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA

Eventuali richieste di invito alla licitazione (in lingua italiana ed IN CARTA LEGALE) dovranno pervenire al seguente indirizzo:

COMUNE DI TRENTO



UFFICIO PROTOCOLLO

**via Maccani, 148
38121 TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 APRILE 2016
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

L'Amministrazione non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici o privati. Esse dovranno essere inoltrate in busta chiusa, riportante la dicitura "Domanda di partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori di **"Opere di urbanizzazione primaria area C3 a Canova via Sopressasso e via Canova – lotto 1" - Opera n. 2969.**

ANTICIPAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO

Entro e non oltre il termine sopra indicato potrà essere altresì anticipata la volontà di partecipazione mediante telegramma, fax al n. 0461884815, PEC ed e-mail all'indirizzo appalti.comune.tn@cert.legalmail.it, purché la domanda di partecipazione risulti spedita per lettera entro e non oltre il giorno sopraindicato: sarà cura del candidato preconstituirsì la prova della spedizione nel giorno sopraindicato. Fatta salva la possibilità di anticipare la domanda tramite telegramma, fax, PEC ed e-mail come sopra indicato, non sono ritenute valide eventuali richieste di partecipazione inviate **esclusivamente** tramite telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).

RICHIESTA DI INVITO PRESENTATA PER VIA TELEMATICA

E' consentito l'inoltro della richiesta di invito e della documentazione alla stessa allegata anche in via telematica secondo le prescrizioni indicate nel prosieguo ed esclusivamente mediante PEC all'indirizzo appalti.comune.tn@cert.legalmail.it, fermo restando il rispetto del termine indicato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il documento deve risultare sottoscritto in modalità digitale. In caso di mancato rispetto delle modalità ora indicate la comunicazione a mezzo PEC è considerata valida **ai soli fini** dell'anticipazione della richiesta di invito nei termini sopra indicati (e, quindi, con l'obbligo di invio entro il giorno indicato dell'originale cartaceo della richiesta di invito e relativa documentazione allegata);
- b) non richiedono la sottoscrizione né l'allegazione del documento di identità, le istanze o dichiarazioni trasmesse utilizzando una casella CEC-PAC (contraddistinta dal dominio @postacertificata.gov.it) oppure una casella PECID (rilasciata dal gestore di posta al titolare previa identificazione effettuata ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale e delle regole tecniche approvate con D.P.C.M. 27 settembre 2012);
- c) i files allegati alle comunicazioni devono essere di uno dei seguenti formati (e relative estensioni): **PDF/A** e **PDF**. Qualora tecnicamente impossibile l'invio di questi ultimi, saranno accettati i formati **XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML**, riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine, in quanto i documenti prodotti con questi formati risultano "stabili". E' ammesso anche il formato **HTML** limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica. I formati compressi (ad esempio .ZIP) non sono accettati. Nel caso in cui siano trasmessi files in formato diverso, gli stessi sono considerati validi **ai soli fini**



dell'anticipazione della richiesta di invito nei termini sopra indicati (e, quindi, con l'obbligo di invio entro il giorno indicato dell'originale cartaceo della richiesta di invito e relativa documentazione allegata).

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo è pari ad **€ 16,00** (n. 1 marca da bollo da euro 16,00, una ogni 4 facciate della richiesta di invito).

La richiesta di invito è soggetta ad imposta di bollo.

L'imposta di bollo sui **documenti completamente smaterializzati** non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

A tali fini l'Impresa deve allegare alla richiesta di invito una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione.

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" (Allegato n. 5 al presente bando).

A tal fine, l'impresa dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansare il modulo, firmarlo digitalmente e allegarlo alla richiesta di invito.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le richieste di invito prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta.

RICHIESTA DI INVITO

La richiesta di invito alla gara deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa o ciascuna delle Imprese/soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o il Consorzio per tutte le tipologie di Consorzi.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA

A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) della L.P. n. 26/1993 e s.m. sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia



il consorziato. Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), pena **l'esclusione** dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale. Con particolare riguardo ai Consorzi stabili di cui all'art. 36, comma 1 lettera c), della L.P. n. 26/1993 e s.m. si precisa che, a norma dell'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. è, inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

A norma dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile devono dichiarare la sussistenza della predetta situazione (indicando il candidato con cui la stessa sussiste) e di formulare autonomamente l'offerta.

NOTA BENE.

A norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è fatto **obbligo ai concorrenti di indicare nella richiesta di invito alla gara:**

- a) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il numero di fax presso cui l'impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso dell'impresa stessa all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporta l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti sono inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) della stessa, con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime.

In caso di **A.T.I.**, i dati sopra indicati devono essere forniti da ciascuna delle imprese partecipanti.

In caso di **CONSORZIO**, i dati sopra indicati devono essere forniti solo dal Consorzio.

VI - DOCUMENTI DA PRESENTARE

**SEZIONE I
IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE**

N.B.



Al fine di agevolare la partecipazione alla presente gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac-simile della richiesta di invito (allegato n. 1) e delle dichiarazioni che seguono (rese in un unico atto e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. (allegato n. 2). I modelli fac-simile allegati al bando sono reperibili nel sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e sono disponibili sia per la compilazione a mano (file Pdf) che per la compilazione a mezzo informatico (file Writer – Open Office). Tali modelli sono stati predisposti per le Imprese partecipanti singolarmente. Nel caso di imprese partecipanti in associazione temporanea o nel caso di Consorzi è necessario seguire le disposizioni contenute nelle specifiche sezioni del presente bando.

Alla richiesta di invito dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) una **DICHIARAZIONE** (in carta libera) successivamente verificabile ai sensi dell'art. 41 della L.P. n. 26/1993 e s. m., resa dal legale rappresentante dell'Impresa secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) **attestante**:

- 1. il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il candidato partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di invito di cui al presente bando, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle richieste di invito, sono ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di invito, sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; il candidato deve in tal caso allegare alla richiesta di invito adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine



per la presentazione della richiesta di invito, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il candidato deve in tal caso allegare alla propria richiesta di invito adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante deve far riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

2. **il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., con l'indicazione tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lettere b) e c) - DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando che hanno riportato i sopracitati provvedimenti.**

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., devono essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato n. 6.

N.B.

In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m: la dichiarazione di cui al punto 2 deve essere integrata con la dichiarazione di seguito indicata:



2 bis)

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ con *autorizzazione n.* _____ *di data* _____ e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

N.B.

Alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da a.1 a a.4. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di produrre la documentazione prevista, la stessa è ammessa alla gara: in tal caso la produzione della documentazione in parola è richiesta in esito all'aggiudicazione e deve essere prodotta entro il termine espressamente fissato dall'Amministrazione (e non superiore a 20 giorni) sotto pena di annullamento della disposta aggiudicazione.

(Oppure)

- a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusto decreto del Tribunale di _____ di data _____ n. _____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- a.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e può subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- a.4 originale o copia autentica del contratto (redatto nel rispetto dell'art. 88



del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2 ter) in ordine al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. m quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di formulare l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al candidato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al candidato, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile che indica distintamente, e di formulare l'offerta autonomamente.

Ai fini dell'art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. il candidato deve dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis



c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procede a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri – a fronte di una dichiarazione attestante l'inesistenza di condanne penali - anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., si procede all'esclusione del candidato per **falsa dichiarazione**, ai sensi e agli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Qualora il candidato, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale di cui all'art. 24 o di quello penale di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 313/2002 e s.m., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai fini dell'art. 38, comma 1 lettera g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a euro 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini dell'art. 38, comma 1 lettera m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci



elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

3. Che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

N.B.

Si ricorda che l'art. 90 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. stabilisce:

«8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti».

Si precisa che, a norma dell'art. 90 comma 8 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Alla luce della disposizione appena citata il candidato che si trovi nella posizione descritta nel comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. **deve** completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

- In caso di raggruppamento temporaneo la presente prescrizione vale per tutte le Imprese raggruppate.
- In caso di Consorzio la presente prescrizione vale sia per il Consorzio che per ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa.



Le dichiarazioni sopra indicate possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

N.B.

Fermo quanto stabilito relativamente all'applicazione della sanzione di cui alla sezione IV del presente paragrafo, l'omessa presentazione (nonostante la richiesta di chiarimenti come descritta nella Sezione IV del presente paragrafo) anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al punto 1, 2, eventualmente 2 bis, 2 ter e 3

COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA

a norma degli artt. 34 e 35 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli art. 38 e 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.

**SEZIONE II
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE**

Nel caso di associazioni temporanee di Imprese devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- A) la richiesta di invito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente ciascuna delle Imprese che partecipano al raggruppamento;
- B) le dichiarazioni di cui al punto 1, 2, eventualmente 2 bis, 2 ter e 3 della Sezione I devono essere presentate - **a pena di esclusione dalla gara** - da ciascuna delle Imprese associate e rese dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese stesse.

**SEZIONE III
CONSORZI**

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate - **a pena di esclusione dalla gara** - le seguenti prescrizioni:

- A) la richiesta di invito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente il Consorzio;
- B) la richiesta di invito, secondo quanto indicato nel paragrafo V del presente bando, deve essere completata con l'indicazione delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara: la mancata indicazione delle Imprese per le quali il Consorzio partecipa alla gara è **causa di esclusione dalla gara stessa**;
- C) alla richiesta di invito deve essere allegata - **a pena di esclusione dalla gara** - tutta la documentazione in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) descritta nella sezione I del presente paragrafo redatta nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate e nel rispetto delle seguenti ulteriori precisazioni:
 - C.1) le dichiarazioni di cui ai punti 2, eventualmente 2 bis, 2 ter e 3 della Sezione I devono essere presentate sia dal Consorzio che da ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla



- gara e che eseguiranno i lavori;
- C.2) la dichiarazione di cui al punto 1 della Sezione I deve essere presentata dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente del requisito in questione. In caso contrario la medesima dichiarazione deve essere presentata dalle Imprese consorziate che dispongono direttamente del requisito in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di qualificazione dei Consorzi;
- D) è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara.

SEZIONE IV SOCCORSO ISTRUTTORIO

N.B.

In applicazione del disposto dell'art. 35 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. e degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. così come interpretati con Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'A.N.AC. e successivo comunicato del Presidente di A.N.AC. del 25 marzo 2015, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti e/o elementi di cui al presente bando, la Commissione di cui all'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento procede a:

- richiedere al candidato di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara;
- disporre l'**APPLICAZIONE** della sanzione pecuniaria di **euro 2.750,00** con la precisazione che la sanzione predetta non è dovuta nel caso in cui il candidato entro 3 giorni dalla richiesta proceda alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel rispetto della richiesta dell'Amministrazione.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alla richiesta di invito di cui al paragrafo V:

- mancata sottoscrizione;
- incompletezza o refusi materiali nella richiesta di invito, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal candidato;
- mancata indicazione per i Consorzi delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa.

B) in merito alle dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, eventualmente 2 bis, 2 ter e 3 del paragrafo VI Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle



dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle o mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ove richiesta;

- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando e il possesso dei requisiti di accesso alla gara prescritti dal presente bando entro il termine di scadenza del termine fissato dal bando stesso per la presentazione della richiesta di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal candidato.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

VII - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) Il presente bando viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) con inizio dal giorno 15 marzo 2016 fino a tutto il giorno 5 aprile 2016 nonché per estratto sul B.U.R.
- B) La richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a 10, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione procederà ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di 10. Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Si precisa che si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola offerta purché la stessa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- C) L'Amministrazione provvederà ad invitare le Imprese alla gara entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, prorogato di un termine di 120 giorni nel caso in cui si debba procedere alla valutazione in contraddittorio con gli offerenti per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine di spedizione dell'invito, termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- D) Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per quanto compatibili con la L.P. n. 26/1993 e s.m. e non diversamente disposto dal presente bando. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento per la partecipazione alla gara, la mancata presentazione anche di una sola della documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), e) ed f) (o g) del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. comporta **l'esclusione dalla gara**. Inoltre, comporta



l'esclusione dalla gara la presentazione del contratto di avvalimento - se necessario ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. - privo dei contenuti di cui all'art. 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. o nel caso in cui le risorse ed i mezzi nello stesso indicati non siano ritenuti dalla Stazione appaltante adeguati all'esecuzione dei lavori in gara.

E) Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto compreso nel progetto esecutivo dei lavori oggetto del presente bando costituirà parte integrante del contratto di appalto.

F) L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

A norma dell'art. 23, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati (in originale o in copia conforme all'originale o in copia dichiarata conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.). Per l'applicazione della riduzione della cauzione in caso di Associazione temporanea di Imprese in sede di gara l'Organo competente si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000. Pertanto per le associazioni temporanee di Imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione è riconosciuto solo nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per le associazioni temporanee di Imprese verticale (se ammesse a norma del paragrafo IV del presente bando) il beneficio della riduzione della metà della cauzione è riconosciuto nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Sempre per le associazioni di tipo verticale, qualora solo alcune delle Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'associazione potrà godere del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria per la quota parte riferibile all'Impresa partecipante al raggruppamento stesso che ha dimostrato il possesso della certificazione o della dichiarazione medesima.

Si precisa che in applicazione dell'art. 23 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori come risultante dall'offerta maggiorata degli oneri di sicurezza. A norma dell'art. 23 comma 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali



quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 20%.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 26/1993 e s.m., l'ammontare della cauzione definitiva è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. A tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (in originale o in copia conforme all'originale o in copia dichiarata conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.). Per l'applicazione della riduzione della cauzione in caso di Associazione temporanea di Imprese l'Amministrazione si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000. Pertanto per le associazioni temporanee di Imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione è riconosciuto solo nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per le associazioni temporanee di Imprese verticale (se ammesse a norma del paragrafo IV del presente bando) il beneficio della riduzione della metà della cauzione è riconosciuto nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Sempre per le associazioni di tipo verticale, qualora solo alcune delle Imprese partecipanti al raggruppamento dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'associazione potrà godere del beneficio della riduzione della cauzione definitiva per la quota parte riferibile all'Impresa partecipante al raggruppamento stesso che ha dimostrato il possesso della certificazione o della dichiarazione medesima.

- G) Secondo quanto sarà meglio previsto nella lettera di invito, l'offerta dovrà altresì essere corredata dalla documentazione comprovante il versamento di quanto previsto a titolo di contribuzione per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.) secondo il disposto della deliberazione dell'Autorità medesima di data 22 dicembre 2015. A norma della citata deliberazione la mancata dimostrazione, in sede di offerta, dell'avvenuto versamento della somma indicata comporterà l'esclusione dalla gara. Il versamento del contributo in parola non è richiesto in sede di presentazione della richiesta di invito di cui al paragrafo V del presente bando.
- H) Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di gara. A norma dell'art. 40 bis comma 3 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta



dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal candidato, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese). A norma dell'art. 40 bis comma 4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

- I) L'Impresa aggiudicataria deve, inoltre, presentare le polizze assicurative di cui all'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m.: a tal fine si precisa che la somma assicurata è pari a euro 3.498.732,77 così suddivisa: a) euro 2.438.732,77 per danni all'opera oggetto del presente bando (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione); b) euro 1.000.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; c) euro 60.000,00 per demolizione e sgombero. Il massimale per la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. è pari ad euro 500.000,00.
- L) Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 40 bis comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- M) Ai sensi dell'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e degli artt. 138 e ss. e 170 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e s.m. è previsto il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione a favore dei subappaltatori.
- N) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si procederà con un accordo bonario secondo il disposto dell'art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.
- O) Ai sensi dell'art. 58.8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. o di recesso dal contratto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- P) Fatto salvo quanto disciplinato dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e



s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché- per quanto compatibili – del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.” e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” (per quanto ancora in vigore) per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

- Q) Ai sensi dell'art. 36, comma 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, commi 5 bis e 5 ter, della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lettera e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dei soggetti di cui all'art. 36 comma 1, lettera f), della L.P. n. 26/1993 e s.m. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.
- R) A norma dell'art. 36 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la Stazione appaltante ha la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui all'art. 36, comma 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m., di procedere in base all'articolo 58.8 della L.P. n. 26/1993 e s.m.
- S) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'avvio del contratto potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nella lettera di invito. In caso di avvio immediato dell'esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta. Rimane fermo il rispetto dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
- T) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, primo comma, del Codice Civile. Il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. si applica ove ricorrano i presupposti ivi tassativamente previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. A tal fine è allegato al Capitolato un cronoprogramma delle lavorazioni ove si stabilisce convenzionalmente l'importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna dei lavori. A norma dell'art. 133, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., a tal fine l'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui all'art. 133, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso si applica l'art. 172 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m.



approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

- U) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. Al presente bando di gara è allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. (allegato n. 3).
- V) Il presente bando di gara è stato approvato con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio di data 9 marzo 2016.
- Z) Qualora l'Impresa abbia dato il proprio consenso all'utilizzo del fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni, tutte le comunicazioni attinenti alla presente gara verranno effettuate a mezzo fax (salva comunque la facoltà per l'Amministrazione di utilizzo della PEC se indicata dall'Impresa).
- AA) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione dei termini di verifica (emissione del certificato di pagamento del SAL e/o di effettuazione del collaudo tecnico amministrativo) e di pagamento stabiliti nel paragrafo III del presente bando. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni
- BB) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".
- CC) Il responsabile unico del procedimento di realizzazione dell'opera in oggetto è il Dirigente del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria.
- DD) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 36 comma 1 lettera e bis) della L.P. n. 26/1993 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'A.N.AC. ex A.V.C.P.)



- EE) Secondo quanto sarà meglio precisato nella lettera di invito, unitamente all'offerta dovrà essere restituito debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente il "Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare" (che si allega sin d'ora al presente bando per opportuna conoscenza) approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 7 aprile 2014. La mancata restituzione del "Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare" debitamente sottoscritto è **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m..
- FF) Secondo quanto sarà meglio specificato nella lettera di invito, a norma dell'art. 6 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara è effettuata tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). Laddove, nelle more dell'espletamento della presente procedura la norma sopra riportata sia sospesa (con rinvio dell'obbligatorietà della verifica presso la BDNCP), l'Amministrazione provvede comunque ad utilizzare la predetta BDNCP (tramite il sistema c.d. "AVCPass") a titolo sperimentale e senza applicazione di alcuna sanzione.
- GG) A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it e allegato n. 4 al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

f.to Il Dirigente del Servizio
Opere di Urbanizzazione Primaria
ing. Bruno Delaiti

Il Dirigente del Servizio Patrimonio dott.ssa Cristina Degasperis	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Sonia Pinamonti	Il responsabile del procedimento sig. Michele Rizzoli
--	---	--

Allegati:

1. fac-simile della richiesta di invito;
2. fac-simile di dichiarazione;
3. informativa privacy;
4. Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento
5. Modulo "Attestazione imposta di bollo";
6. Modello di dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b, c e m-ter D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.